



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 38/18

Lussemburgo, 10 aprile 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-89/17
Secretary of State for the Home Department /Rozanne Banger

Secondo l'avvocato generale Bobek, quando un cittadino dell'Unione fa ritorno nel suo Stato membro di origine, tale Stato membro è tenuto ad agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner, cittadino di un Paese terzo, con cui questi abbia sviluppato o consolidato legami familiari in un altro Stato membro.

L'obbligo di agevolazione non attribuisce un diritto automatico di soggiorno, ma impone allo Stato membro di effettuare un esame approfondito della situazione personale del cittadino del Paese terzo e di giustificare l'eventuale rifiuto di ingresso o soggiorno

La sig.ra Banger, cittadina del Sudafrica, è la partner del sig. Rado, cittadino britannico. La coppia ha convissuto in Sudafrica tra il 2008 e il 2010, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi, la sig.ra Banger ha ottenuto una carta di soggiorno nella sua qualità di membro della famiglia allargata di un cittadino dell'Unione, conformemente alla direttiva sulla libera circolazione¹.

La direttiva impone agli Stati membri di agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner di un cittadino dell'Unione con cui questi abbia una relazione stabile, quando il cittadino dell'Unione si trasferisca in uno Stato membro *diverso* da quello di cui è cittadino. Relativamente alle domande presentate da tali persone, gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare un esame approfondito della situazione personale e di giustificare l'eventuale rifiuto di ingresso o soggiorno.

Nel 2013, la sig.ra Banger e il sig. Rado si sono trasferiti nel Regno Unito e la sig.ra Banger ha presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno. Il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell'Interno, Regno Unito) ha respinto tale domanda, sulla base della normativa del Regno Unito che recepisce la direttiva sulla libera circolazione. Tale normativa disciplina i diritti dei familiari di cittadini del Regno Unito che ritornino in tale Stato membro dopo aver esercitato i diritti di libera circolazione. Per essere riconosciuto come familiare di un cittadino britannico, il richiedente deve essere il coniuge o il partner registrato del cittadino britannico. Al momento della presentazione della domanda di soggiorno, la sig.ra Banger non era coniugata con il sig. Rado e, conseguentemente, la sua domanda è stata respinta.

La sig.ra Banger ha impugnato la decisione del Secretary of State (Ministro dell'Interno). L'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (Sezione immigrazione e asilo, Regno Unito)] ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni relative alla corretta interpretazione della direttiva sulla libera circolazione e alle implicazioni della sentenza della Corte nella causa Singh.² Conformemente a tale giurisprudenza, quando un cittadino dell'Unione fa ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, dopo aver esercitato il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, i suoi familiari hanno il diritto di beneficiare, quantomeno, degli stessi diritti che spetterebbero loro, in forza del diritto dell'Unione, in un altro Stato membro. Tuttavia, tale causa riguardava il coniuge di un cittadino dell'Unione, mentre la presente causa concerne una coppia non sposata.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. (GU 2004, L 158, pag. 77) (in prosieguo: la «direttiva 2004/38»).

² Sentenza del 7 luglio 1992, Singh ([C-370/90](#)).

L'Upper Tribunal (Tribunale superiore), chiede, dunque, alla Corte di giustizia se i principi sanciti nella sentenza Singh si applichino anche a circostanze in cui il cittadino di un Paese terzo non sia coniugato con il cittadino dell'Unione che fa ritorno nel proprio Stato membro di origine. Chiede, inoltre, se una decisione di diniego dell'autorizzazione al soggiorno che non sia fondata su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e non sia giustificata da motivi adeguati o sufficienti contrasti con il diritto dell'Unione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek osserva, in primo luogo, che la Corte di giustizia ha confermato, in diverse occasioni, che le norme dell'Unione in materia di libera circolazione possono essere applicate, in via analogica, in virtù delle disposizioni dei Trattati, anche a situazioni relative a cittadini dell'Unione che fanno ritorno nello Stato membro di cui sono cittadini dopo aver esercitato diritti di libera circolazione. La logica sottesa a tale giurisprudenza è che, diversamente, una persona potrebbe essere dissuasa dal lasciare il proprio Paese di origine al fine di esercitare un'attività economica in un altro Stato membro se, al momento del suo ritorno, le condizioni relative al suo ingresso e soggiorno non fossero almeno equivalenti a quelle di cui potrebbe disporre nel territorio di un altro Stato membro. Tale logica è pienamente applicabile ai «membri della famiglia allargata», ivi compreso il partner non coniugato di un cittadino dell'Unione.

Tuttavia, l'avvocato generale ritiene che la Corte dovrebbe porre maggiormente l'accento sul fatto che una persona, anziché essere dissuasa *ex ante* dall'esercitare il diritto di libera circolazione, non dovrebbe essere effettivamente *penalizzata, ex post*, per averlo fatto. Egli ritiene che un simile svantaggio si verifica nei casi in cui, pur se i cittadini «rimpatrianti» sono soggetti al medesimo regime normativo applicabile ai cittadini che non hanno mai esercitato la libertà di circolazione, le norme nazionali non riconoscono i legami familiari sviluppati o consolidati in un altro Stato membro. A suo parere, situazioni obiettivamente diverse non possono e non dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

Di conseguenza, l'avvocato generale conclude suggerendo alla Corte di statuire che **un cittadino di un Paese terzo, partner di un cittadino dell'Unione con cui ha una relazione stabile, cittadino che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione, non deve ricevere, al momento del ritorno del cittadino dell'Unione nel suo Stato membro di origine, un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva per i membri della famiglia allargata di cittadini dell'Unione che esercitino la loro libertà di circolazione in altri Stati membri.**

In seguito, l'avvocato generale osserva che **la disposizione della direttiva che impone agli Stati membri di agevolare l'ingresso e il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo, con cui un cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile**, non attribuisce un diritto automatico di soggiorno. Perciò, la conclusione dell'avvocato generale secondo cui tale disposizione si dovrebbe applicare, in via analogica, ai cittadini che fanno ritorno nel loro Stato membro di origine **non può condurre al riconoscimento di un diritto automatico di soggiorno del loro partner, cittadino di un Paese terzo, nello Stato membro di origine.** Piuttosto, tale disposizione dev'essere applicata ai cittadini «rimpatrianti» nello stesso modo in cui si applicherebbe ai cittadini che vivono in un altro Stato membro.

L'avvocato generale riconosce che **la direttiva attribuisce agli Stati membri una certa discrezionalità per quanto concerne l'individuazione delle condizioni e dei fattori specifici da tenere in considerazione nella valutazione della domanda di ingresso e/o soggiorno presentata dal partner cittadino di un Paese terzo.** Egli osserva, tuttavia, che risulta chiaramente dalla direttiva che tale **discrezionalità è limitata: 1) dalla condizione di garantire che i «membri della famiglia allargata» siano posti in una posizione migliore rispetto alla categoria generale dei cittadini di paesi terzi; e 2) dalla circostanza che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare un esame approfondito della situazione personale del richiedente e a giustificare un eventuale rifiuto di ingresso e soggiorno.**

Inoltre, secondo l'avvocato generale, il fatto che un altro Stato membro abbia rilasciato una carta di soggiorno non conduce, necessariamente, all'attribuzione di un diritto di residenza nello Stato membro di origine del cittadino dell'Unione (o in qualsiasi altro Stato membro). L'obbligo di

agevolazione non equivale a un obbligo di rilascio, e il fatto che gli Stati membri siano legittimati a stabilire propri specifici criteri significa che non esiste un «obbligo di riconoscimento reciproco», né un obbligo di garantire il medesimo o un miglior trattamento rispetto a quello assicurato dal precedente Stato membro ospitante.

Nella presente causa, **l'avvocato generale suggerisce alla Corte di statuire, sulla base di un'interpretazione congiunta delle norme in materia di libera circolazione contenute nei Trattati e nella direttiva, che la sig.ra Banger ha diritto a che la sua domanda di soggiorno nel Regno Unito sia esaminata in maniera approfondita e le siano fornite le motivazioni a fondamento di un eventuale rifiuto di ingresso o soggiorno, sulla base dei risultati di tale esame.** Tale esame verte sulla sua situazione personale specifica, ivi compresa la sua relazione con il cittadino dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575